



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Manifestazione velica "Coppa del Presidente della Repubblica", modifiche alla viabilità acquea in

Rio dell'Arsenale.

IL DIRIGENTE

Vista la notifica di svolgimento dell'evento nautico in oggetto, inviata il giorno 2 settembre da

Capitaneria di Porto di Venezia, Guardia Costiera, Sezione Tecnica e Difesa Portuale, con anticipo

dell'ordinanza che sarà emessa per l'occasione;

Visto che nello stesso giorno la Direzione dell'Associazione Vela al Terzo ha comunicato la modalità di

svolgimento della riunione organizzativa il giorno precedente la regata, diversa da quella dell'anno

scorso, rimanendo invece lo stesso il programma della competizione;

Visto che il canale urbano in oggetto, occupato dalle unità partecipanti, non è percorso da traffico,

perché regolato con divieto di transito del traffico privato, secondo le regole vigenti di viabilità del

Testo Unico in materia di Circolazione Acquea, ordinanza nº 274/2015;

Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento

degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

Che vengano istituite le seguenti variazioni alla viabilità acquea, in occasione della manifestazione "Regata Coppa del Presidente", che si svolgerà in Bacino di San Marco dalle ore 13:00 alle ore 16:00 circa del giorno 8 settembre 2024:

- 1) Per la cerimonia di premiazione in Campo dell'Arsenale, il giorno **domenica 8 settembre 2024**, dalle ore 16:30 alle ore 19:00 circa:
 - a) è autorizzato l'ingresso dal Bacino di San Marco nel Rio dell'Arsenale delle imbarcazioni regatanti (complessivamente circa 50) con "vela al terzo" e di unità d'appoggio opportunamente identificate, e il loro stazionamento, in numero comunque limitato in base allo spazio di ormeggio disponibile nel canale;
 - b) le imbarcazioni dovranno entrare nel rio con l'albero abbattuto, tramite propulsione a remi o a motore;
 - c) le unità dovranno essere ormeggiate solo a dispositivi adibiti a tale scopo (anelli, pali), in posizione affiancata, in doppia o tripla fila, in modo che sia comunque possibile l'eventuale transito nel rio di altre imbarcazioni;
 - d) è ammesso l'ormeggio solo durante lo svolgimento dell'evento con i partecipanti sul posto.
- 2) Durante la suddetta occupazione sono temporaneamente sospese le rive pubbliche in Fondamenta dell'Arsenale n° 099-04, 099-05, 099-06 ed eventualmente anche le rive della sponda opposta (Fondamenta del Forno e Campo dell'Arsenal), n° 098-07, 098-06, 098-04,
 - a) salvo diversi accordi con la Marina Militare si dovrà consentire sempre l'accesso al punto di carico-scarico in uso all'Istituto Studi Militari Marittimi, davanti la sede del Circolo Ufficiali;
 - b) dovrà essere anche consentito in ogni momento l'uso delle rive in caso di particolari esigenze, per emergenze, trasporti sanitari, su indicazione delle Forze dell'Ordine.





AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.